

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

PROT. A1934/2013



IL COSTATTOGGI IN SEGRETARIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DR. Michele Totò

Trani, 23 settembre 2013

ILLUSTRE SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. FILIPPO BORTONE
TRANI

OGGETTO: parere in merito al decreto n. 27/2013 TAB

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani in merito al decreto tabellare n. 27 pronunciato in data 11 settembre 2013, comunicato il successivo 12 settembre, formula il prescritto parere.

La gestione tabellare dei nuovi uffici giudicanti a seguito della soppressione di tutte le Sezioni distaccate del circondario tranese presenta problematiche obiettivamente non risolvibili nella immediatezza, per cui appare corretto attribuire al provvedimento organizzativo n. 25/2013 valore di collaudo e di verifica delle soluzioni e modalità adottate, rimandando alle tabelle per il periodo 2014-2016 "una ridefinizione più sistematica della struttura dell'ufficio e degli obiettivi".

Fermo restando, pertanto, un più incisivo intervento in occasione della prossima segnalazione tabellare, il C.O.A. ritiene opportuno formulare le seguenti brevi osservazioni finalizzate a valorizzare la figura del Giudice togato nel processo penale e perseguire gli obiettivi individuati della legge delega nel risparmio di spesa e miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario.

Il modello organizzativo in esame ha tenuto conto della necessità di assicurare la prosecuzione dei giudizi innanzi al giudice-persona fisica già titolare del procedimento, soluzione questa, però, che doveva essere modellata alle specificità dei ruoli delle sopresse Sezioni, alcune delle quali sono caratterizzate da pendenze elevatissime e da tempi di definizione delle cause assolutamente irragionevoli.

Non è questa la sede per soffermarsi sulle ragioni delle suddette criticità, peraltro ripetutamente segnalate in precedenti interventi. Il provvedimento organizzativo, però, non sembra orientato a migliorare lo stato della Giustizia nel circondario, ma a trasferire dalle ex sezioni distaccate alla sede centrale il peso delle criticità che hanno tormentato l'utenza e pregiudicato il diritto di accesso alla Giustizia, la qual cosa produrrà inevitabilmente, a breve, l'implosione dei carichi di lavoro della Sede centrale.

Insomma, si vuol dire che gli obiettivi del miglioramento dell'efficienza della giustizia e della realizzazione di "una progressiva ma rapida integrazione tra gli uffici accorpati e quelli accorpanti" potranno trovare attuazione soltanto attraverso la effettiva perequazione dei carichi di lavoro tra i Giudici togati, fermo restando la conservazione in capo ai magistrati delle sezioni accorpate dei procedimenti già rinviati per le conclusioni e/o per discussione.

L'esempio più evidente della incongruenza del provvedimento è rappresentato dalla gestione del ruolo civile della soppressa sezione di Canosa di Puglia, alla quale negli ultimi anni è stato assegnato immotivatamente il ruolo della Cenerentola del Circondario, disagio questo divenuto insopportabile dopo l'accorpamento della Sezione a Trani: il ruolo civile (e penale) fino al 13 settembre 2013 era gestito quasi esclusivamente dal G.O.T. avv. Camporeale; a partire dal 14 settembre 2013 il ruolo delle cause civili pendenti continuerà ad essere gestito dal G.O.T. avv. Camporeale e dal G.O.T. avv. Ferrara.

A tale proposito si rammenta che su segnalazione di questo C.O.A. e dell'Associazione forense territoriale, il Presidente del Tribunale aveva emendato l'ingiustizia della delega esclusiva al G.O.T. del ruolo civile (decreto n. 5/2013 TAB), disponendo la rotazione di sei magistrati togati presso la sezione di Canosa.

La incongruenza del provvedimento trova riscontro nella circostanza - probabilmente dovuta alla mancanza di coordinamento tra le diverse Aree (Civile e Penale)- che al g.o.t. avv. Camporeale è stato assegnato anche il ruolo penale della soppressa sezione di Canosa, parte del ruolo penale della soppressa sezione di Barletta, oltre le supplenze nel Collegio penale ordinario e nel Collegio del Tribunale del Riesame (decreto 25, pag. 3) .

Detta situazione è stata replicata parzialmente nelle altre ex sezioni distaccate, dal momento che i procedimenti pregressi in carico alle sezioni di Ruvo di Puglia, Andria e Barletta continueranno ad essere gestiti, oltre che dai Giudici togati, dai G.O.T. avv. Milillo, avv. Ingravallo, avv. Cavallera, avv. Pasculli, avv. Citarella, gli stessi che fino al 13 settembre erano stati affidatari di ruoli autonomi.

In pratica, le sezioni distaccate sopravviveranno all'interno della Sede centrale, senza alcuna certezza di realizzare lo smaltimento delle pendenze civili nel breve periodo ottimisticamente valutato nel detto provvedimento tabellare.

*

In considerazione dei risultati positivi conseguiti dai Giudici delle esecuzioni immobiliari negli ultimi anni, con sensibile riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, l'assegnazione agli stessi, oltre alle opposizioni a precetto di tutto il Circondario, del contenzioso di competenza dell'area B e C non sembra favorire la progressiva riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione delle procedure esecutive, e non consentirà di realizzare concretamente il nobile obiettivo di costituire sezioni che accorpino competenze per materia e per aree omogenee. Il C.O.A. propone di mantenere in capo ai Giudici delle esecuzioni, oltre alle competenze attuali, esclusivamente le opposizioni a precetto di tutto il circondario.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

*

Il C.O.A. non condivide assolutamente il provvedimento nella parte in cui assegna esclusivamente ai G.O.T. le procedure attinenti il rito locatizio (compresa la fase sommaria) iscritte a far data dal 14 settembre 2014.

Una delle più importanti novità della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 è costituita dalla modificazione della disciplina secondaria, prevedendo la possibilità che i giudici onorari di Tribunale possano essere destinati, **in supplenza**, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, nonché ampliando “il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosichè risultano loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; ...”.

La circolare prosegue specificando che, “Fermi tali limiti di materia, dunque, l'utilizzazione dei g.o.t. può essere modulata secondo tre diverse modalità:

-affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, cpc, oltre ad attività istruttoria non complessa; ...

-assegnazione di un ruolo autonomo, **in caso di significative vacanze dell'organico dell'ufficio**, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale;

-supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazioni introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.”

In pratica, in difetto del presupposto delle “significative vacanze nell'organico”, il provvedimento tabellare appare viziato nella parte in cui assegna ai giudici onorari di tribunale le procedure attinenti il rito locatizio, compresa la fase sommaria.

Appare superfluo evidenziare che gli interessi tutelati, spesso non soltanto di natura economica, esigono la trattazione dei procedimenti locatizi da parte del Giudice togato soprattutto nella fase sommaria, che rappresenta sicuramente la fase più delicata del procedimento.

Non appare condivisibile la delega ai g.o.t. della trattazione della volontaria giurisdizione, neppure nella fase prettamente istruttoria, dal momento che l'ascolto del soggetto tutelato e dei testimoni/informatori offre elementi di valutazione non sempre percepibili dalla mera lettura del verbale.

Infine, il profilo contabile dell'illegittimo e/o eccessivo utilizzo dei giudici onorari non è stato debitamente considerato, soprattutto alla luce dell'obiettivo (illusorio) perseguito dal Legislatore delegante di realizzare significative economie nell'amministrazione della giustizia.

Deferenti ossequi.

Francesco Logrieco
